

(N. 1389)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENOVESE, SANTALCO, CALARCO e VINCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1981

Estensione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, agli aiuti dirigenti di sezioni autonome, agli aiuti capi di sezioni autonome, agli aiuti di servizi speciali autonomi in servizio di ruolo

ONOREVOLI SENATORI. — Gli aiuti dirigenti di sezioni autonome e gli aiuti di servizi speciali autonomi, in servizio presso gli enti ospedalieri, sono stati equiparati dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2, agli effetti economici, alla qualifica di primario.

Poichè, per l'accesso ai posti sopra indicati, la legge richiede il possesso degli stessi requisiti necessari per partecipare ai concorsi di primario (ivi compresa la idoneità a primario nella disciplina) e tenuto conto che le commissioni esaminatrici ed i pro-

grammi di esame sono identici sia per i posti di primario che per quelli di aiuto di cui sopra, si ritiene opportuna una integrazione del decreto del presidente della Repubblica n. 761 del 1979 al fine di conseguire una completa equiparazione, sotto il profilo sia giuridico che economico, tra la qualifica di primario e quelle di aiuto sopra indicate.

Sotto il profilo economico si evidenzia che nessun maggiore onere deriverebbe dalle modifiche che si intendono proporre, stante che gli aiuti di cui sopra godono già del trattamento economico dei primari.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Gli aiuti dirigenti di sezioni autonome, gli aiuti capi di sezioni autonome e gli aiuti di servizi speciali autonomi, in servizio di ruolo, che abbiano l'idoneità a primario nella disciplina e siano equiparati agli effetti economici — in forza dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allegato 2 — ai primari ospedalieri, sono inquadrati in tale qualifica negli organici delle unità sanitarie locali.

I posti di aiuto di cui al comma precedente si intendono trasformati in posti di primario e le amministrazioni delle unità sanitarie locali procederanno alla immissione del personale sopra indicato nella qualifica e nel posto di primario.

I primari nominati in esecuzione della presente legge saranno compresi nell'elenco dei primari di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico delle unità sanitarie locali.